

R.G. n. 1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Gian Andrea Morbelli	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice rel.
dott. Andrea Carena	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto il procedimento di liquidazione controllata nei confronti di **Stefano Brusco**, nato a Chieri il 7.4.1981 (c.f. BRSSFN81D07C627X), residente in Santena, via S. Bernardo n. 6 e **Luigi Brusco**, nato a Pontedassio il 1.8.1949 (c.f. BRSLGU49M01G840L), residente in Santena, via Sambuy n. 33, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Sardo, con l'ausilio dell'avv. Sabrina Sacconiro, nominata Gestore della Crisi,

vista la sentenza n. 8/2026 del 17.3.2026 con cui la Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del reclamo proposto da Stefano Brusco e Luigi Brusco, ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata nei loro confronti, rimettendo gli atti al Tribunale di Asti per i provvedimenti di cui all'art. 270, comma 2, CCII;

rilevato che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria



attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica familiare;

che, in ogni caso, la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, essendo la relativa decisione riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 comma 4 lett. b) CCII e in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII);

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 comma 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege;

che occorre provvedere alla nomina del liquidatore che si ritiene di confermare nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC;

P.Q.M.

NOMINA

giudice delegato il dott. Marco Bottallo;

NOMINA

liquidatore l'avv. Sabrina Sacconiro, iscritta nel registro degli OCC, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;

ORDINA

al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono



trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nonché della sentenza n. 8/2026 del 17.3.2026 della Corte d'Appello di Torino nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale, emendata degli eventuali dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore;

ORDINA

al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della presente sentenza nonché della suddetta sentenza della Corte d'Appello di Torino presso gli uffici competenti;

ORDINA

al liquidatore di notificare la presente sentenza nonché la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Torino ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della sentenza ai ricorrenti e al liquidatore.

Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 8.4.2026

Il Giudice Estensore

Marco Bottallo

Il Presidente

Gian Andrea Morbelli

